



**CASSA DI RISPARMIO  
DI VOLTERRA**

**PIANO INTERNO IN CASO DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEGLI INDICI DI  
RIFERIMENTO UTILIZZATI PER  
I CONTRATTI E GLI STRUMENTI FINANZIARI**

**Regolamento (UE) 2016/1011 (BMR – Benchmarks Regulation)**

## 1. Premessa

Dal 1° gennaio 2018 è applicabile il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 ("Reg. BMR") in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziarie nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento ("Indici di Riferimento") .

Il Regolamento BMR contiene disposizioni riguardanti l'utilizzo, da parte degli Enti Vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari), di Indici di Riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario.

Il suo ambito applicativo si estende dunque sia ai contratti finanziari che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito, ad esclusione quindi dei contratti quali conti correnti passivi, depositi a risparmio, *time deposit* o certificati di deposito perché non rientranti nella definizione di strumenti finanziari né in quella di contratti finanziari.

Con particolare riferimento ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Reg. BMR per "contratti finanziari" si intendono i contratti di credito destinati ai consumatori, specificatamente finanziamenti ai consumatori e aperture di credito in conto corrente (CCD – Dir. 2008/48/UE) e di credito immobiliare ai consumatori (MCD - Dir. 2014/17/UE). La normativa si applica inoltre agli sconfinamenti sul conto corrente, da parte di consumatori.

Gli strumenti finanziari sono invece definiti all'art. 3 comma 1, n. 16) del Reg. BMR come qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla Direttiva 2014/65/UE (MiFid II) per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 24, della MiFid II, o che è già negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'art. 4, comma 1, punto 20), della stessa Direttiva. Cionondimeno, le norme del medesimo Reg. BMR relative alla sostituzione "ex lege" degli indici di riferimento si applicano a qualsiasi strumento finanziario ai sensi della MiFid II, quindi indipendentemente dall'ammissione dei medesimi alle negoziazioni in una sede di negoziazione o tramite un internalizzatore sistematico.

Fra le principali novità introdotte dalle nuove disposizioni, vi è l'obbligo in capo agli Enti Vigilati di redigere e mantenere solidi "piani interni" che indichino, fra l'altro, le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziali variazioni di un indice di riferimento utilizzato.

\*\*\*\*

La Cassa, al venir meno della rilevazione o determinazione di un parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo o nel caso di modifiche rilevanti alla metodologia per la determinazione dell'Indice, escluse le variazioni quantitative dell'Indice di Riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro, applica il presente piano interno (il "Piano").

## 2. ITER OPERATIVO PER I CASI DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DI UN INDICE

<p>1) Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione dell'Indice di Riferimento</p>	<p><b>VARIAZIONE SOSTANZIALE:</b> L'evento che integra la fattispecie di "variazione sostanziale" di un Indice di Riferimento è dato da una "variazione qualitativa" che incide sulla metodologia utilizzata dal fornitore per la determinazione dell'Indice di Riferimento (cd. "modifica rilevante" o "<i>material changes</i>"). Viceversa, non integra la fattispecie di "variazione sostanziale" una "variazione quantitativa" dell'Indice di Riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.</p> <p><b>CESSAZIONE:</b> L'evento che integra la fattispecie di cessazione di un Indice è dato, invece, dal venire meno, in modo permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.</p>
<p>1.a) Evento di sostituzione <i>ex lege</i> o legale dell'Indice di Riferimento</p>	<p>Nell'ambito dei suddetti eventi di variazione sostanziale e/o cessazione della rilevazione dell'Indice di Riferimento, il Reg. BMR individua direttamente alcuni eventi che, in quanto tali, danno luogo "<i>ex lege</i>" alla sostituzione dell'Indice di Riferimento. Gli eventi cd. di sostituzione legale dell'Indice di Riferimento sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Non rappresentatività:</b> l'Autorità competente per l'amministratore dell'Indice di Riferimento dichiara ufficialmente o pubblica che l'Indice di Riferimento non rappresenta più il mercato o la realtà economica sottostante e che tale rappresentatività non sarà ripristinata;</li><li>2. <b>Liquidazione/cessazione definitiva o illimitata:</b> l'amministratore dell'Indice di Riferimento, un soggetto che agisca per suo conto, l'Autorità competente per l'amministratore o altra autorità competente in materia di insolvenza o risoluzione dichiara ufficialmente o pubblici che, in assenza di un nuovo amministratore, si procederà alla liquidazione o alla cessazione definitiva o illimitata della fornitura dell'Indice di Riferimento o di determinate scadenze o valute per le quali tale Indice è calcolato;</li><li>3. <b>Illegalità:</b> l'utilizzo dell'Indice di Riferimento divenga per qualunque motivo illegale;</li><li>4. <b>Interruzione permanente della pubblicazione/rilevazione:</b> l'Indice di Riferimento cessa in via permanente di essere pubblicato/rilevato senza alcun preventivo annuncio ufficiale da parte dell'Autorità competente o dall'amministratore dell'Indice di Riferimento.</li></ol>

## 2) Individuazione dell'Indice Sostitutivo

**MODUS OPERANDI:** Le unità organizzative interne competenti, al verificarsi di un evento qualificabile come variazione sostanziale o cessazione di un Indice di Riferimento, ovvero al verificarsi di un evento di sostituzione legale dell'Indice di Riferimento - salvo che, in tale ultima ipotesi, la Commissione Europea o l'Autorità di Vigilanza competente non individui l'indice sostitutivo legale applicabile, come indicato *infra* -, effettuano la scelta dell'indice di riferimento alternativo da adottare quale sostituto ("Indice Sostitutivo"):

1. sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento dell'evento, applicando i criteri di individuazione di seguito descritti e secondo le modalità operative in uso;
2. indicando sempre le motivazioni della scelta per cui tale indice di riferimento rappresenta un'alternativa o un sostituto.

**CRITERI:** In generale, l'individuazione degli Indici Sostitutivi è effettuata:

1. riflettendo possibilmente la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato ovvero la rappresentatività dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale o l'evento di sostituzione "ex lege";
2. utilizzando indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento inclusi nel registro di cui all'articolo 36 del Reg. BMR o forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 BMR<sup>1</sup>;
3. eliminando o riducendo al minimo l'impatto economico della sostituzione per il cliente e per la banca.

**SOSTITUZIONE EX LEGE:** Qualora la Commissione Europea o l'Autorità nazionale competente indichino direttamente l'Indice Sostitutivo dell'Indice di Riferimento che ha subito un evento di sostituzione legale oltre ad eventuali criteri di adeguamento, la Cassa applica l'Indice Sostitutivo legale e i

<sup>1</sup> L'art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. "Registro degli amministratori e degli indici di riferimento", istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web.

	<p>criteri di aggiustamento individuati dalla Commissione o dall'Autorità nazionale competente. Di talché, ogni riferimento all'Indice di Riferimento nel contratto o nel regolamento dello strumento si intenderà effettuato con riguardo all'Indice Sostitutivo legale indicato unitamente agli eventuali criteri di adeguamento individuati.</p> <p>In allegato al presente Piano sono elencati gli Indici Sostitutivi legali indicati dalle Autorità competenti con i relativi criteri di aggiustamento, direttamente applicabili quali Indici Sostitutivi ai contratti e agli strumenti finanziari della Cassa.</p>
<p><b>3) Approvazione e deliberazione dell'Indice Sostitutivo</b></p>	<p>Salvo il caso di sostituzione dell'indice di Riferimento con l'indice indicato "ex lege" dalla Commissione o dall'Autorità competente, come descritto nel paragrafo che precede, l'Indice Sostitutivo individuato sulla base dei criteri sopra espressi è approvato dal Consiglio di Amministrazione</p>
<p><b>4) Comunicazione alla clientela della variazione dell'Indice di Riferimento</b></p>	<p>La Banca comunica l'Indice Sostitutivo al Cliente secondo le modalità di comunicazione scelte dal Cliente stesso per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme di legge applicabili, indicando la data di decorrenza della variazione.</p>
<p><b>5) Applicazione dell'Indice Sostitutivo al contratto o allo strumento finanziario interessato</b></p>	<p>La data di sostituzione dell'indice coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito. In mancanza, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento e, in ogni caso, a decorrere dalla prima scadenza negoziale successiva alla pubblicazione/rilevazione dell'Indice Sostitutivo.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>per mutui, prestiti e portafoglio finanziario:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indice sostitutivo sarà applicato (ai fini del calcolo della rata) a decorrere dalla prima scadenza successiva alla rilevazione dell'indice sostitutivo contrattualmente prevista (es. rilevazione mensile</li> </ul> </li> </ul>

	<p>28/01, applicazione 01/02 successivo; oppure rilevazione semestrale 28/01, applicazione 1/07 successivo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>per i tassi delle aperture di credito, di c/c e depositi:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si applica l'Indice di Riferimento contrattualmente previsto utilizzando l'ultimo dato disponibile fino alla rilevazione dell'indice sostitutivo;</li> <li>- l'indice sostitutivo si applica a decorrere dal primo periodo contrattuale successivo alla data di rilevazione del medesimo.</li> </ul> </li> <li>▪ <u>per i tassi degli strumenti finanziari:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si applica l'Indice di Riferimento previsto dal regolamento dello strumento finanziario, utilizzando l'ultimo dato disponibile fino alla rilevazione dell'indice sostitutivo;</li> <li>- l'indice sostitutivo si applica a decorrere dal primo periodo che, in base alle specifiche previsioni regolamentari del singolo strumento finanziario, sia successivo alla data di rilevazione del medesimo.</li> </ul> </li> </ul>
--	--

### 3. PROCEDURA INTERNA

1) Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione indice o dell'evento di sostituzione legale	Funzione Finanza e Marketing
2) Individuazione dell'Indice Sostitutivo	Funzione Finanza, Marketing, Risk Management, Pianificazione e Controllo, Compliance, Legale
3) Approvazione e deliberazione dell'Indice Sostitutivo	Consiglio di Amministrazione (salvo il caso di sostituzione ex lege dell'Indice di Riferimento con un indice Sostitutivo legale individuato espressamente dalle Autorità nazionali o sovranazionali competenti)
4) Comunicazione alla clientela della variazione dell'Indice di Riferimento	Funzione Legale

#### 4. APPLICAZIONE E REGIME TRANSITORIO

Il presente Piano si applica dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Cassa ([www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it) - sezione Trasparenza) a tutti i contratti finanziari conclusi dalla stessa, con Clienti consumatori e con Clienti non consumatori. I contratti finanziari utilizzati dalla Cassa riflettono le previsioni del presente Piano. Si applica inoltre a tutti gli strumenti finanziari emessi dalla Cassa nel rispetto del regime agli stessi applicabile come individuato dal Reg. BMR.

Gli amministratori degli Indici di Riferimento, la Banca Centrale Europea, l'ESMA, la Commissione Europea o altre autorità competenti possono modificare la formula e/o la metodologia di calcolo utilizzata per gli Indici di Riferimento, e/o fornire indicazione suppletive o criteri di adeguamento applicabili a tali Indici o alle predette modalità di calcolo (es: *spreads* o aggiustamenti finalizzati a neutralizzare le eventuali differenze tra le precedenti modalità e quelle successivamente indicate). In tali casi, la Cassa utilizzerà l'indice adottando la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente, nonché i relativi aggiustamenti, così come verranno definiti, in conformità al Reg. BMR. Ai clienti verrà data opportuna informativa della relativa modifica nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso di mancata pubblicazione/rilevazione temporanea dell'Indice di Riferimento, verrà utilizzato l'ultimo valore disponibile dello stesso.

Le clausole già esistenti in tema di variazione tassi nei contratti già stipulati o nei regolamenti degli strumenti già sottoscritti alla data del presente piano inclusa si applicano in quanto compatibili con le previsioni del presente piano.

Qualora il contratto non preveda, *ab origine*, un Indice Sostitutivo o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o subisca un evento di variazione sostanziale o di sostituzione legale, la Cassa individuerà l'Indice Sostitutivo sulla base del presente Piano.

La Banca aggiorna il presente Piano interno periodicamente e in ogni caso a seguito di:

- variazione della normativa di riferimento;
- eventi legati alle condizioni di mercato inderogabili,
- variazione della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

## Allegato 1

### INDICI SOSTITUTIVI LEGALI

Nella tabella sotto riportata è indicata una selezione di possibili alternative ai LIBOR

EURIBOR	ESTR
LIBOR CHF	SARON, Swiss average rate overnight (Secured Transactions)
LIBOR USD	SOFR, Secured overnight financing rate (Secured Transactions)
LIBOR GBP	SONIA, Sterling overnight index average (Unsecured Transactions)
LIBOR JPY	TONA, Tokyo overnight average (Unsecured Transactions)